

La Posta elettronica certificata: nuovi aspetti operativi

La Manovra contro la crisi economica (Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 pubblicato in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009 - Suppl. Ordinario n. 14 (vedi in *CNN Notizie* del 29 gennaio 2009), con l'art. 16 commi 6 e 7 ha riportato alla ribalta uno strumento tecnologico noto da tempo ma che non ha avuto, nei fatti, il decollo sperato.

L'obiettivo è quello di promuovere l'utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC) quale canale preferenziale di comunicazione, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, affermandone la peculiare qualità di sicurezza nell'invio e nella ricezione dei messaggi garantita dal sistema delle ricevute.

La Posta elettronica certificata dei notai: non è una novità

Dal **dicembre 2005** il Consiglio Nazionale del Notariato, attraverso Notartel s.p.a., è stato accreditato dal CNIPA fra i primi sei gestori del servizio di Posta Elettronica Certificata.

Tale accreditamento, sia dal punto di vista normativo che tecnico, permette al notariato quindi fin dal 2005 di utilizzare con pieno valore legale la Posta elettronica certificata.

Dal **gennaio 2006**, tutti i notai in esercizio e i colleghi di nuova nomina che hanno fatto richiesta nel frattempo, sono dotati gratuitamente da Notartel s.p.a. di una casella di posta elettronica certificata, analogamente a quanto già fatto in materia di firma digitale.

Le principali informazioni relative alle tematiche giuridiche ed alle modalità di adesione, accesso ed utilizzazione del servizio sono state messe a disposizione dei notai direttamente dalla RUN sul sito <http://pec.notariato.it>

Dal **20 luglio 2009** poi è online la nuova edizione del sito internet ufficiale della Posta Elettronica Certificata (PEC) dei Notai Italiani. Il sito è facilmente raggiungibile dalla RUN attraverso il collegamento dedicato nell'area "Servizi". Il nuovo allestimento si presenta con una nuova grafica e modalità di navigazione e consultazione ancora più intuitive. Dal sito è possibile accedere a tutti i servizi erogati dal Consiglio Nazionale del Notariato in qualità di Gestore accreditato dal CNIPA e a tutte le informazioni utili: il manuale utente, la modulistica e altri strumenti di servizio. All'interno del sito un'Area Riservata ai notai permette di collegarsi per la gestione della casella di PEC.

Le "comunicazioni all'Ordine"

Il Consiglio Nazionale, in qualità di gestore accreditato del servizio di Posta Elettronica Certificata, dispone già, quindi, dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei suoi iscritti, **salvo per quei notai che hanno deciso di adottare un gestore di posta certificata diverso dal Consiglio Nazionale del Notariato e che, in tal caso, dovranno provvedere alla comunicazione dell'indirizzo relativo all'Ordine (Consiglio Nazionale), entro il 29**

novembre ai sensi dell'art. 16 comma 7 d.l. 29 novembre 2008 n. 185 convertito in Legge 28 gennaio 2009 n. 2, cit.

Per gli altri **ogni comunicazione** è superflua.

La Posta elettronica certificata del Consiglio Notarile Distrettuale: non è una novità

Anche i Consigli Notarili Distrettuali, rientrando tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in adempimento dell'obbligo previsto dal Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, citato, devono dotarsi di una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo (quindi un unico registro del protocollo = una sola casella).

Al momento 75 Consigli Distrettuali (su 94) hanno già istituito una casella di posta certificata, e per i rimanenti, in previsione della scadenza del 29 novembre, da parte di Notartel s.p.a. si è provveduto alla creazione di caselle dedicate (nell'ultima versione 2.5 del manuale operativo della PEC era stato fatto un lavoro di revisione proprio per il caso di richiesta di casella da parte di un ente e sono stati previsti i relativi moduli).

Anche in questo caso, quindi, il Consiglio Nazionale, in qualità di gestore accreditato del servizio di Posta Elettronica Certificata, dispone già dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei Consigli Notarili Distrettuali, **salvo per quei Consigli Distrettuali che hanno deciso di adottare un gestore di posta certificata diverso dal Consiglio Nazionale del Notariato e che, in tal caso, dovranno provvedere alla comunicazione dell'indirizzo relativo al Consiglio Nazionale.**

Per gli altri **ogni comunicazione** è superflua.

Le comunicazioni al CNIPA e l'elenco consultabile per via telematica.

Gli ulteriori aspetti legati all'adempimento delle altre prescrizioni indicate dal Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, citato (art. 16, commi 7, 8 e 10 relativi alle comunicazioni al CNIPA e agli elenchi consultabili per via telematica) sono ad oggi oggetto di una comune attività interpretativa del Consiglio Nazionale (per il tramite della Commissione informatica e di Notartel s.p.a.), e del CNIPA al fine di predisporre l'infrastruttura informatica che meglio soddisfi le condizioni previste dalle norme citate.

La Posta elettronica certificata: accesso ed utilizzazione del servizio

L'identificativo utente (user id) e la parola chiave (password) che costituiscono le credenziali per l'accesso alla casella di Posta elettronica certificata sono già a disposizione dei notai. Per coloro che le avessero smarrite le procedure per richiedere le nuove credenziali sono illustrate nel manuale operativo della posta elettronica certificata del Consiglio Nazionale del Notariato, che si trova su <http://pec.notariato.it/manuali.asp>, utilizzando i moduli specifici che si trovano su <http://pec.notariato.it/modulistica.asp>.

Si sottolinea che, in base all'art. 16 comma 9 del d.l. 29 novembre 2008 n. 185 convertito in Legge 28 gennaio 2009 n. 2, cit. nei rapporti tra imprese, professionisti o Pubbliche Amministrazioni, l'utilizzo della posta elettronica certificata sarà automatico, senza necessità di preventiva accettazione del destinatario.

La casella va quindi controllata regolarmente e con attenzione, poiché la posta elettronica certificata, nei casi consentiti dalla legge, è assimilabile alla notificazione per mezzo della posta.

La Posta elettronica certificata: come funziona?

La PEC può essere utilizzata con valore legale solo verso un altro utente dotato anch'esso di una casella di posta certificata.

Attraverso la PEC il mittente di un messaggio di posta elettronica riceve due ricevute, entrambe con un preciso valore:

- la ricevuta di accettazione, rilasciata dal proprio gestore che attesta la spedizione del plico informatico certificando la data e l'ora dell'invio e che corrisponde grosso modo la ricevuta della raccomandata attualmente rilasciata dall'ufficio postale;

- la ricevuta di consegna, rilasciata dal gestore di posta del destinatario che attesta la consegna della mail, con gli eventuali allegati all'indirizzo di posta del destinatario medesimo certificando la data e l'ora della consegna, equivalente dell'avviso di ricevimento di un normale raccomandata A.R..

Diversamente dalla raccomandata ordinaria quest'ultima ricevuta contiene anche il messaggio originario completo anche degli eventuali allegati, facendo così assomigliare la raccomandata elettronica ad un "piego" raccomandato, utilizzato tutte quelle volte in cui - eliminata la busta - si vuole che l'attestazione postale circa la data di spedizione e consegna sia direttamente apposta sulla carta che contiene il documento evitando contestazioni su cosa si sia effettivamente inviato al destinatario.

Attenzione però allo spazio sulla casella di PEC: proprio per questa sua caratteristica la ricevuta di consegna crea un effetto moltiplicatore per cui ogni messaggio spedito correttamente torna indietro per l'intero compresi gli allegati.

Qualora la trasmissione non sia avvenuta correttamente, sia in fase di invio che di recapito, il mittente ne riceve comunicazione; i possibili esiti negativi sono i seguenti:

- quando il gestore del mittente è impossibilitato ad accettare il messaggio in ingresso, emette l'avviso di non accettazione, il quale reca la motivazione per cui non è possibile accettare il messaggio e l'esplicitazione che il messaggio non potrà essere consegnato al destinatario;

- sempre il sistema del mittente, qualora sia impossibilitato a consegnare il messaggio nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, emette l'avviso di mancata consegna.

Eventuali anomalie possono anche riguardare l'inoltro al destinatario di messaggi contenenti errori o semplicemente inviati da una casella di posta non certificata, in questi casi è il destinatario a riceverne avviso attraverso la c.d. la busta di anomalia, emessa dal proprio gestore di posta elettronica certificata, nella quale è inserito il messaggio errato ovvero non di posta elettronica certificata; quest'ultimo è di fatto un avviso al destinatario che il messaggio che sta ricevendo deve essere considerato un messaggio ordinario e non certificato.

Ulteriori messaggi di avviso sono previsti in caso di presenza di virus informatici sia nei messaggi del mittente che del destinatario (v. art. 12 del d.p.r. 68 /2005).

Tutti i messaggi prodotti o veicolati dal sistema risultano firmati elettronicamente dai rispettivi gestori che hanno l'onere di apporre il riferimento temporale a ciascun messaggio e di marcare temporalmente ogni giorno i log dei messaggi, conservando traccia di ogni singola operazione svolta per almeno trenta mesi, in modo tale che il mittente che abbia smarrito le ricevute, possa comunque ricostruire le operazioni effettuate (secondo quanto stabilito dagli artt. 6, comma 7 e 11 del d.p.r. 68 cit).

Proprio per ricreare la stessa morfologia delle raccomandate ordinarie, sia la ricevuta di consegna per il mittente che il messaggio certificato per il destinatario, con anomalie o meno, sono l'equivalente di una busta cartacea, per cui hanno un contenuto standard ed il vero e proprio messaggio con gli eventuali allegati sono a loro volta visualizzabili come degli allegati ordinari creando un specie di effetto "matriosca" a cui, dopo le prime volte, bisognerà adattarsi.

L'art. 6 d.p.r. 68 comma 5 disciplina il momento del rilascio della ricevuta di avvenuta consegna, facendo un'importante precisazione: ovvero la stessa è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di PEC nella casella di posta elettronica del destinatario indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del destinatario medesimo.

Quest'ultimo, pertanto, ha l'onere di consultare la propria casella di posta per prendere effettiva conoscenza di ciò che legalmente gli risulta trasmesso, visto che la presunzione di conoscenza si forma già al momento della messa a disposizione del plico informatico presso la casella di posta certificata del destinatario prescindendo dall'effettiva lettura.

La spedizione e la consultazione dei messaggi di PEC avviene attraverso gli ordinari programmi di gestione di posta attualmente in uso, ovvero non necessita di sw appositi, è però necessario che tale programma (definito anche con termine tecnico client di posta) venga opportunamente configurato con alcune specifiche impostazioni, proprie del sistema, secondo le istruzioni fornite dal gestore.

Effettuate queste configurazioni spedire e ricevere messaggi di PEC è sostanzialmente analogo a spedire e ricevere normali messaggi di posta ma con valore legale.

Per saperne di più

<http://pec.notariato.it/>

Bruno Barzellotti
COORDINATORE COMMISSIONE INFORMATICA